

NOTIZIARIO N. 22 - 4 GIUGNO 2021

ATTIVITÀ ASSOCIATIVE E ISTITUZIONALI



CONFIMI INDUSTRIA SANITA' INCONTRA PAOLO SILERI – SOTTOSEGRETARIO AL MINISTERO DELLA SALUTE: LUNEDÌ 7 GIUGNO, ORE 11.00. pag. 3



CONFIMI INDUSTRIA – GRUPPO DONNE IMPRENDITRICI INCONTRA ALCUNE ESPONENTI DEL MONDO POLITICO: MARTEDÌ 8 GIUGNO, ORE 17.30. pag. 3

- ◆ Confimi Industria Edilizia – ricerca partner commerciali. pag. 4
- ◆ Confimi Industria – incontro con l'On. Romina Mura. pag. 4

AFFARI GENERALI

- ◆ Unione della Romagna Faentina, percorso partecipativo verso il PUG (Piano Urbanistico Generale) d'unione. pag. 5

AMBIENTE E SICUREZZA

- ◆ Albo Gestori Ambientali: proroga validità iscrizioni fino al 29 ottobre 2021. pag. 18
- ◆ Conai, riduzione del contributo ambientale per gli imballaggi in carta e cartone. pag. 19

CONVENZIONI

- ◆ Convenzione Confimi Industria – SIAE: sconto 5%. pag. 23
- ◆ Convenzione Confimi Industria – Fca / Stellantis. pag. 25

FISCALE



“DECRETO SOSTEGNI-BIS”: I NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO. pag. 27

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ Premio INAIL: limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il suo calcolo. pag. 34
- ◆ Contratti part-time verticali o ciclici e nuova modalità di calcolo dell'anzianità contributiva ai fini pensionistici: chiarimenti INPS per la compilazione dell'Uniemens. pag. 35

CONFIMI INDUSTRIA SANITA'
INCONTRA
PAOLO SILERI – SOTTOSEGRETARIO AL MINISTERO DELLA SALUTE

Si informa che **lunedì 7 giugno**, alle **ore 11**, sarà ospite del "Salotto Confimi" **Pierpaolo Sileri, Sottosegretario al Ministero della Salute**.

L'eventuale interesse a partecipare all'incontro dovrà essere comunicato anticipatamente all'indirizzo email: **sanita@confimi.it**

Per partecipare sarà sufficiente collegarsi al link: <https://meet.google.com/xiu-qgqn-ovh>

CONFIMI INDUSTRIA - GRUPPO DONNE IMPRENDITRICI
INCONTRA
ALCUNE ESPONENTI DEL MONDO POLITICO

Si informa che **martedì 8 giugno**, alle **ore 17.30**, si terrà il primo Salotto organizzato dal Gruppo Donne di Confimi Industria.

L'incontro sarà di carattere istituzionale e verterà sulla **definizione italiana di impresa femminile così come regolata dalla Legge 215/92** e le relative problematiche che questa comporta in relazione ai fondi stanziati dall'ultima Legge di Bilancio e previsti dal PNRR.

Ospiti del Salotto saranno alcune esponenti della politica:

<i>Cecilia D'Elia</i>	<i>Pd</i>
<i>Nunzia Catalfo</i>	<i>M5S</i>
<i>Elena Murelli</i>	<i>Lega</i>
<i>Alessandra Gallone</i>	<i>FI</i>
<i>Federica Chiavaroli</i>	<i>Ncl</i>
<i>Maria Elena Boschi</i>	<i>Italia Viva</i>
<i>Isabella Rauti</i>	<i>Fdi</i>

Ai lavori interverrà anche l'eurodeputata Pina Picierno.

Si richiede di confermare la propria partecipazione entro lunedì 7 giugno così da essere ammessi alla video call che sarà raggiungibile al link <https://meet.jit.si/BasedBedsBringEverywhere>

Sarà inoltre possibile seguire i lavori direttamente dalla pagina YouTube di Confimi Industria raggiungibile al link <https://www.youtube.com/channel/UC2eRNvcUk8V2V56JuXqAVgw>

**CONFIMI INDUSTRIA EDILIZIA
RICERCA PARTNER COMMERCIALI**

Riceviamo dal Presidente nazionale di Confimi Industria Edilizia - Sergio Ventricelli - comunicazione circa la problematica di **approvvigionamento di materie prime per il comparto dell'edilizia**.

In particolare si evidenzia carenza nel reperimento di legno lamellare per il rifacimento di tetti, materiali isolanti e pannelli di copertura in lamiera (aluzinc).

Si segnala pertanto la ricerca di partner commerciali che si occupino della fornitura dei suddetti materiali.

In caso di interesse invitiamo a prendere contatto direttamente con Confimi Edilizia alla seguente email: info@confimiedilizia.it

**CONFIMI INDUSTRIA
INCONTRO CON L'ON. ROMINA MURA**

Il 26 maggio scorso CONFIMI INDUSTRIA ha incontrato l'**On. PD Romina Mura - Presidente della XI Commissione Lavoro Pubblico e Privato della Camera dei Deputati**.

Oggetto dell'incontro sono state le misure riferite al mercato del lavoro, alle audizioni e ai tavoli governativi/ministeriali, con particolare riferimento ai seguenti argomenti: ammortizzatori sociali, politiche attive, blocco dei licenziamenti, rappresentanza/rappresentatività, Decreto Sostegni Bis, decreto dignità e lavoro agile.

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA, PERCORSO PARTECIPATIVO VERSO IL PUG (PIANO URBANISTICO GENERALE) D'UNIONE

Nell'ambito dell'adozione del Piano Urbanistico Generale, l'Unione della Romagna Faentina ha avviato il percorso partecipativo "Orizzonti Comuni" di cui si allega il report del primo incontro del Tavolo di Garanzia tenutosi il 27 maggio.

Per eventuali commenti od osservazioni le aziende interessate possono fare riferimento agli uffici dell'Associazione.

Dott. Federico Marangoni



0544/280214 (diretto)



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it

ORIZZONTI COMUNI

Percorso partecipativo verso il PUG dell'Unione

1° Incontro Tavolo di Garanzia
27 Maggio 2021 – Settore Territorio



OBIETTIVI DELL'INCONTRO

- Illustrare il ruolo del **Tavolo di Garanzia**;
- Presentare il **percorso partecipativo** del PUG (Piano Urbanistico Generale) Intercomunale dell'Unione della Romagna Faentina:

ORIZZONTI COMUNI

- Presentare gli **ambiti tematici** della partecipazione del PUG;
- Raccogliere **indicazioni e proposte** sulle strategie per il nuovo PUG d'Unione.



L'ATTIVAZIONE DEL PERCORSO

"Orizzonti comuni" coinvolge 3 livelli di soggetti:



Cabina di Regia: composta dai referenti dell'Ufficio di Piano del Servizio Urbanistica del Settore Territorio URF, dai referenti del Servizio Comunicazione Istituzionale URF e dal referente del Servizio di coordinamento dei processi partecipativi.



Tavolo di Garanzia: composto dalla Conferenza degli Assessori comunali all'urbanistica URF e i rappresentanti dei principali soggetti istituzionali, a titolo di esempio non esaustivo: Cabina di Regia Sviluppo Economico, Tavolo Ambiente URF, Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio (CQAP) URF, Tavolo Tecnico di Confronto Permanente (TTCP) URF, Consulta faentina delle associazioni di volontariato, Quartieri del Comune di Faenza.



Gruppo di Lavoro: composto da soggetti organizzati con competenze specifiche o tematiche e soggetti non organizzati (cittadini) che avranno avanzato la propria candidatura per partecipare.

**ORIZZONTI
COMUNI**



OBIETTIVI DEL PERCORSO

Obiettivi del progetto "Orizzonti Comuni":

- **sensibilizzare la cittadinanza** sui temi di sostenibilità ambientale e rigenerazione urbana della Legge Urbanistica Regionale 24/2017, facendo conoscere e comprendere gli strumenti che la attuano attraverso il PUG;
- **aggiornare/arricchire** il quadro delle **conoscenze** del PUG con le percezioni e indicazioni dei cittadini;
- **raccogliere proposte** e segnalazioni per gli **indirizzi strategici** del PUG e le scelte generali di assetto del territorio, per valutare alternative progettuali;
- **realizzare eventi pubblici** diffusi sul territorio dell'Unione, dedicati al dibattito e al confronto pubblico rispetto a temi individuati come prioritari.




IL TAVOLO DI GARANZIA

Il **Tavolo di Garanzia** ha il compito di affiancare la Cabina di Regia per:

- **confrontarsi** sugli obiettivi del percorso;
- **monitorare** lo svolgimento del percorso partecipativo;
- **favorire il coinvolgimento** degli abitanti, degli attori locali, dei rappresentanti delle varie realtà sociali;
- **fornire indicazioni** e suggerimenti per garantire una esaustiva raccolta delle tematiche e delle strategie di interesse per il futuro governo delle città e del territorio.



IL CRONOPROGRAMMA DEL PERCORSO





I RIFERIMENTI DEL PERCORSO

Sito: www.romagnafaentina.it

(Home page, Sezione Urbanistica e Sezione Partecipazione e cittadinanza attiva)

Mail: partecipo@romagnafaentina.it

Social: Pagina Facebook Unione Romagna Faentina



LA PARTECIPAZIONE nella L.R. 24/2017

- L'Amministrazione ha il compito di integrare il procedimento di formazione e approvazione del PUG con **ulteriori forme di partecipazione o consultazione** sui contenuti del piano (consultazione preliminare, pianificazione partecipata, ecc.);
- L'Amministrazione deve costituire **l'Ufficio di Piano** e nominare il **Garante** della comunicazione e della partecipazione;
- La Regione concede **contributi** per promuovere gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana a favore di servizi di intermediazione, comunicazione e gestione dei processi partecipativi;
- I Comuni possono promuovere **concorsi di progettazione** e di idee e processi di progettazione partecipata per elevare la qualità dei progetti urbani;
- I Comuni possono prevedere lo svolgimento di un processo di **progettazione partecipata** in sede di elaborazione degli indirizzi strategici e degli obiettivi del PUG e dei contenuti degli accordi operativi;
- Dopo l'assunzione del PUG, l'Amministrazione deve organizzare almeno una **presentazione pubblica** del Piano, con tempi, modalità e forme comunicative non tecniche per i non addetti ai lavori.



URBANISTICA L.R. 24/2017

- **CONSUMO DI SUOLO** Limitare le previsioni di espansione rispetto alla città esistente (Territorio Urbanizzato)
(Si va oltre il TU, nei limiti del 3%, solo per interventi strategici per l'attrattività, lo sviluppo dei territori, progetti di rigenerazione urbana, per edilizia residenziale sociale)
- **RIGENERAZIONE URBANA** Favorire la rigenerazione dei territori urbanizzati e il miglioramento della qualità urbana ed edilizia, nell'ottica della sostenibilità ambientale e della sicurezza;
- **ATTIVITÀ PRODUTTIVE** Valorizzare la capacità produttiva locale e promuovere l'attrattività dei sistemi locali;
- **AMBIENTE E PAESAGGIO** Tutelare e valorizzare le risorse storiche, culturali, naturali e paesaggistiche;
- **SOSTENIBILITÀ E RESILIENZA** Incentivare il risparmio delle risorse, valorizzare il sistema dei servizi ecosistemici, diminuire la vulnerabilità rispetto ai rischi ambientali;
- **COORDINAMENTO** Assumere una visione sovracomunale rispetto ai temi di governo e valorizzazione delle risorse.



GLI ELABORATI DEL PUG

- **Quadro Conoscitivo Diagnostico:** fornisce una lettura dello stato di salute del sistema urbano e territoriale, dei suoi caratteri e dei processi evolutivi che lo interessano dal punto di vista ambientale, territoriale, sociale ed economico;
- **Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologico Ambientale:** individua il “piano d’azione” per rafforzare l’attrattività e competitività dei centri urbani e del territorio, elevandone la qualità insediativa ed ambientale. La strategia è il quadro di riferimento per le trasformazioni future, definisce gli indirizzi per gli interventi di trasformazione complessa e gli interventi diretti di qualificazione edilizia e le misure ritenute necessarie per elevare la qualità degli interventi e colmare le carenze in termini di dotazioni territoriali e le situazioni di vulnerabilità accertate;
- **Disciplina degli interventi:** definisce le modalità e gli usi delle trasformazioni sul patrimonio esistente e gli interventi di valorizzazione del territorio rurale e delle attività compatibili, attuabili attraverso interventi diretti;
- **Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale:** è lo strumento di valutazione che accompagna la Strategia del Piano, per perseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale.



IL PROCESSO DEL PUG

- Avvio delle attività e del percorso partecipativo;
- Definizione del **quadro delle conoscenze e degli obiettivi strategici** del Piano entro il 2021;
- **Assunzione** in Giunta URF della Proposta di Piano nei **primi mesi del 2022**;
- > *Deposito del Piano e osservazioni*;
- > *Presentazione pubblica del Piano*;
- **Adozione** da parte del Consiglio URF e successiva **approvazione** entro la **fine del 2022**.



I TEMI DELLA PARTECIPAZIONE

- **Rigenerazione urbana:** qualità dell'abitare, dello spazio pubblico, dei parchi e uso del verde in città, miglioramento energetico e sismico degli edifici;
- **Spazio pubblico e mobilità:** qualità dello spazio pubblico e accessibilità dei servizi, spazi aggregativi e ricreativi, infrastrutture e mobilità sostenibile;
- **Attrattività:** luoghi identitari, centri storici, turismo, escursionismo, itinerari culturali, attività sportive, commercio;
- **Impresa:** economia circolare, aziende agricole e attività produttive, qualità degli spazi del lavoro;
- **Paesaggio naturale:** difesa delle identità dei luoghi naturali, biodiversità, boschi e aree protette, parchi fluviali;
- **Paesaggio agricolo:** valorizzazione delle risorse agricole locali e delle produzioni tipiche;
- **Resilienza:** riduzione del consumo di suolo, azioni di contrasto ai cambiamenti climatici e prevenzione delle calamità, sicurezza territoriale.

ALBO GESTORI AMBIENTALI: PROROGA VALIDITA' ISCRIZIONI FINO AL 29 OTTOBRE 2021

E' stata pubblicata dal Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali la Circolare n. 6 del 11 maggio 2021 con la quale, in riferimento alla proroga al 31 luglio 2021 dello stato di emergenza sanitaria da Covid 19, **si stabilisce che tutte le iscrizioni in scadenza nell'arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021 conservino la loro validità fino al 29 ottobre 2021 (novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza).**

Affinchè le iscrizioni conservino la tale validità è necessario che sussistano i requisiti previsti e che, ove previsto, venga prestata apposita fidejussione a copertura del periodo transitorio intercorrente tra la data di scadenza dell'iscrizione e quella del 29 ottobre 2021.

Restano validi ed efficaci i rinnovi delle iscrizioni deliberati nel periodo suddetto.

Dott. Federico Marangoni

0544/280214 (diretto)



347/0972662

marangoni@confimiromagna.it

CONAI, RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE PER GLI IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE

Il Consiglio di amministrazione CONAI, valutato lo scenario attuale della filiera del recupero e del riciclo degli imballaggi a base cellulosica, ne ha deliberato una diminuzione del contributo ambientale. Il contributo ambientale CONAI per gli imballaggi in carta e cartone si riduce di oltre il 50%.

Il contributo base passerà da **55 EUR/tonnellata a 25 EUR/tonnellata a partire dal 1° luglio 2021** per tutti gli imballaggi in carta e cartone. Il risparmio previsto per gli utilizzatori di questo tipo di pack è di oltre 135 milioni di euro, su un immesso al consumo pari a 4,5 milioni di tonnellate. La variazione del contributo è dovuta principalmente all'aumento dei valori di mercato della materia prima seconda: con l'inizio del 2021 le quotazioni della carta ottenuta con il macero sono aumentate significativamente con aumento conseguente dei ricavi consortili da vendita dei maceri.

Un riequilibrio sui consumi interni di carta da macero per circa un milione di tonnellate, grazie all'apertura di tre nuove cartiere, ha inoltre contribuito a rendere ancora più appetibile la carta da riciclo, allontanando l'ipotesi di una flessione nei suoi valori di mercato.

Una situazione economica positiva che mette COMIECO, il Consorzio Nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi a base cellulosica, nella condizione di continuare a garantire le attività di raccolta e gestione dei rifiuti di imballaggio in carta e cartone anche con un contributo ambientale più che dimezzato.

Procedure forfettarie/semplificate

La variazione avrà effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate di dichiarazione per importazione di imballaggi pieni.

Dal 1° luglio 2021, il Contributo mediante il calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) **passerà da 107,00 a 101,00 EUR/tonnellata**. Resteranno invece invariate le aliquote da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in euro) per i prodotti alimentari imballati (0,20%) e per i prodotti non alimentari imballati (0,10%). I nuovi valori delle altre procedure forfettarie/semplificate interessate dalla variazione saranno a breve disponibili sul sito CONAI.

Poliaccoppiati per liquidi

Per i poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi il contributo ambientale **si ridurrà da 75 EUR/tonnellata a 45 EUR/tonnellata**, essendo rimasto invariato il contributo aggiuntivo di 20 EUR/tonnellata.

Gli altri imballaggi poliaccoppiati: quattro fasce per la diversificazione contributiva

Dopo aver agito nel 2018 sui poliaccoppiati per liquidi, CONAI prosegue nel percorso di diversificazione del contributo per gli imballaggi compositi – o poliaccoppiati – con prevalenza di carta e cartone, per correlare il CAC alla loro effettiva riciclabilità e ai loro impatti ambientali, così come ai costi emergenti legati alla gestione del loro fine vita.

Il consiglio di amministrazione CONAI ha così stabilito l'estensione della diversificazione contributiva anche agli altri imballaggi compositi a base carta diversi dai contenitori per liquidi.

La nuova diversificazione – oggetto di studio da circa un anno, come anticipato a settembre 2020 con l'avvio della nuova modulistica dichiarativa – entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2022.

Gli imballaggi compositi a prevalenza carta, diversi da quelli per liquidi, sono stati divisi in quattro tipologie in base al peso della componente carta sul totale del peso dell'imballaggio. Le prime due tipologie, A e B, con una componente carta superiore o uguale rispettivamente al 90 e all'80%, pagheranno il CAC carta (dal 1° luglio 2021 ridotto a 25 EUR/tonnellata) e non sarà applicato loro nessun contributo aggiuntivo.

La terza tipologia, C, è quella che qualifica gli imballaggi in cui la componente carta è superiore o uguale al 60% e inferiore all'80%. Le operazioni di riciclo di questi imballaggi sono complesse e onerose: su 100 kg di imballaggi, più di 60 kg diventano scarto non riciclabile allo stato delle tecnologie attuali.

Gli imballaggi in questa fascia pagheranno dal 1° gennaio 2022 un extra-CAC di 110 EUR/tonnellata.

La quarta tipologia, D, è quella degli imballaggi compositi in cui la componente carta è inferiore al 60%: una percentuale che compromette la riciclabilità dell'imballaggio, annullandola, con ovvie conseguenze di impatto ambientale. Nel processo di riciclo, infatti, 100 kg di questi imballaggi producono più di 85 kg di scarto secco e quasi 150 kg di scarto bagnato da smaltire in discarica, dopo aver consumato acqua ed energia elettrica.

Per questi imballaggi il contributo extra sarà pertanto di 240 EUR/tonnellata. Rientreranno in fascia D anche quegli imballaggi la cui componente carta non verrà esplicitata.

Poiché si tratta quindi di imballaggi non riciclabili con carta e cartone, l'invito alle aziende che li producono e utilizzano è quello di suggerire in etichetta il conferimento in raccolta indifferenziata, al fine di minimizzare l'impatto ambientale legato alla gestione del loro fine vita.

La diversificazione contributiva è una delle leve impiegate per orientare le aziende verso imballaggi sempre più riciclabili.

Il test Aticelca (norma UNI) come metodo in prospettiva per la classificazione degli imballaggi compositi rispetto alla loro riciclabilità.

Come comunicato, in questa prima fase di introduzione della diversificazione del contributo in base alla riciclabilità degli imballaggi compositi, il criterio adottato è quello del peso della componente carta.

A tendere, la volontà condivisa è di basarsi su un criterio più preciso e scientifico: **ovvero la prova di laboratorio norma UNI 11743**, base per l'applicazione del Sistema di Valutazione Aticelca 501. Per questo motivo le aziende che verificheranno il livello di riciclabilità dei propri imballaggi con tale test potranno usarne il risultato per la classificazione in una delle quattro tipologie di diversificazione.

In allegato la tabella riepilogativa relativa alle variazioni dei contributi ambientali per gli imballaggi in carta e cartone e le relative decorrenze.

Dott. Federico Marangoni

0544/280214 (diretto)



347/0972662

marangoni@confimioromagna.it

Variazioni dei contributi ambientali per gli imballaggi in carta e cartone e relative decorrenze

CAC	VARIAZIONE	DECORRENZA
CAC carta ordinario	DA 55,00 A 25,00 €/T	1° luglio 2021
CAC carta per contenitori per liquidi	EXTRA-CAC DI 20,00 €/T INVARIATO; IL CAC COMPLESSIVO PASSERÀ DA 75,00 A 45,00 €/T	1° luglio 2021
CAC procedura semplificata per tara	DA 107,00 A 101,00 €/T	1° luglio 2021
CAC poliaccoppiati a prevalenza carta di tipo C	EXTRA-CAC DI 110,00 €/T ; IL CAC COMPLESSIVO PASSERÀ A DA 25,00 A 135,00 €/T	1° gennaio 2022
CAC poliaccoppiati a prevalenza carta di tipo D e componente carta non esplicitata	EXTRA-CAC DI 240,00 €/T ; IL CAC COMPLESSIVO PASSERÀ A DA 25,00 A 265,00 €/T	1° gennaio 2022

<p>CONVENZIONE CONFIMI INDUSTRIA - SIAE SCONTO 5%</p>

A seguire alleghiamo la comunicazione ricevuta da SIAE nella quale si riconosce una riduzione del 5% per gli abbonamenti stagionali di Musica d'Ambiente (tranne le attività di rivendita di generi alimentari) nonché il differimento, per tutti, della scadenza di pagamento al 31 luglio prossimo.

Roma, 31 maggio 2021

Prot. 385_2021

Oggetto: Abbonamenti STAGIONALI Musica d'Ambiente anno 2021

Gentili Signori,

nel marzo scorso, il Consiglio di Gestione, preso atto del protrarsi dello stato di emergenza COVID 19, aveva approvato anche per l'anno 2021 riduzioni sugli abbonamenti annuali di Musica d'Ambiente. In un'ottica di ponderazione fra le difficoltà degli utilizzatori e quelle altrettanto gravi degli aventi diritto rappresentati da SIAE, gli interventi furono modulati valutando gli effetti prodotti dalle misure di contenimento della pandemia rispetto al normale svolgimento delle attività.

Era stata inoltre prorogata al 30 giugno 2021, per tutte le attività (ad esclusione della rivendita di generi alimentari), la scadenza di pagamento degli abbonamenti annuali.

Per gli **abbonamenti stagionali**, il Consiglio di Gestione aveva rinviato ogni decisione al fine di valutare l'evoluzione della situazione pandemica. I tempi di implementazione dei sistemi informatici rendono ora urgente una determinazione anche per questa tipologia di abbonamento.

Le notizie di questi giorni sull'andamento delle campagne vaccinali e sulla riduzione dei contagi fanno ben sperare in un ritorno alla normalità per le attività commerciali già nei prossimi mesi. È da ritenere, quindi, che, come lo scorso anno, gli esercizi che operano nel settore stagionale potranno beneficiare di un periodo estivo pressoché normale.

Tuttavia, nonostante la drastica riduzione degli incassi subita dagli autori rappresentati da SIAE e le prospettive future che non fanno ipotizzare una piena ripresa delle attività spettacoliche nel breve periodo, ho ugualmente proposto al Consiglio di Gestione, che ha approvato, il riconoscimento di una riduzione del 5% agli abbonamenti stagionali di Musica d'Ambiente (tranne alle attività di rivendita di generi alimentari) nonché il differimento, per tutti, della scadenza di pagamento al 31 luglio prossimo.

Confido che l'iniziativa assunta sarà apprezzata come ulteriore segnale di attenzione della SIAE verso gli utilizzatori, nei confronti dei quali la Società ha attivato, sin dagli inizi dell'emergenza, ogni misura di sostegno praticabile.

Cordiali Saluti.


[[Gaetano Blandini]]

CONVENZIONE: CONFIMI INDUSTRIA – FCA / STELLANTIS

Segnaliamo la recente sottoscrizione della convenzione tra Confimi Industria e FCA / Stellantis per quel che concerne l'acquisto di autovetture e veicoli commerciali dei seguenti brand:

- FIAT
- ABARTH
- LANCIA
- ALFA ROMEO
- JEEP
- FIAT PROFESSIONAL



Con tale accordo si intende offrire un trattamento di miglior favore alle aziende associate a Confimi Industria, pertanto si riconoscono speciali condizioni commerciali per l'acquisto di autovetture e veicoli commerciali presso le Concessionarie facenti parte della rete di vendita FCA / Stellantis.

Queste le principali caratteristiche dell'accordo:

- 20% di sconto (in media) per le autovetture
- 30% di sconto (in media) per i veicoli commerciali
- applicazione della scontistica previa presentazione del Certificato di Adesione a Confimi Industria
- scontistica non cumulabile con altre promozioni
- accordo non cedibile senza preventiva autorizzazione scritta della controparte

Per informazioni e per il rilascio del Certificato di Adesione a Confimi contattare:

Benedetta Ceccarelli – ceccarelli@confimiromagna.it – Tel. 0544.280216 – Cell. 338.6644525

CONDIZIONI ACCORDI QUADRO NAZIONALI - MESE DI APRILE 2021

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra
FIAT	500X	19,0	Extra 2% solo versioni Cross, Sport e Google
	500L	23,0	
	500L LIVING	23,0	
	500	19,0	
	500 Elettrica	7,0	Extra 4% in caso di rottamazione + 3% extra per vetture in pronta consegna
	PANDA	21,0	Extra 2% per allestimento top di gamma
	TIPO HB - 3W - Sedan (no serie 2)	26,0	
	TIPO HB - 3W - Sedan (solo serie 2)	17,0	

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra
ABARTH	500	15,0	

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra
LANCIA	Ypsilon	20,0	Extra 2% per allestimento top di gamma

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra
ALFA ROMEO	GIULIETTA	32,0	
	GIULIETTA new	16,0	Extra 2% per vetture in pronta consegna
	GIULIA MY20	20,0	Extra 3% per vetture in pronta consegna
	GIULIA MY21	20,0	Extra 3% per vetture in pronta consegna
	STELVIO MY20	20,0	Extra 3% per vetture in pronta consegna
	STELVIO MY21	20,0	Extra 3% per vetture in pronta consegna

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra
JEEP	COMPASS serie 0	18,5	
	COMPASS serie 1	15,5	
	COMPASS PHEV serie 0	14,5	Extra 3% in caso di permuta o rottamazione
	COMPASS PHEV serie 1	12,5	
	Escluse Sport	18,5	Extra 3% per vetture in pronta consegna
	RENEGADE PHEV	13,5	Extra 3% in caso di permuta o rottamazione
	WRANGLER Benzina	15,5	
	WRANGLER Diesel	14,5	
	GLADIATOR	14,5	

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra
FIAT PRO	PANDA VAN	21,0	Extra 3% in caso di permuta/rottamazione
	SOOL PRO	28,0	Extra 3% in caso di permuta/rottamazione
	FIORINO	36,0	Extra 2% in caso di permuta/rottamazione
	DOBLO' CARGO	34,0	Extra 3% in caso di permuta/rottamazione
	TALENTO	33,0	Extra 3% in caso di permuta/rottamazione
	DUCATO	38,0	Extra 3% in caso di permuta/rottamazione
	DUCATO serie 8	37,0	Extra 3% in caso di permuta/rottamazione
	DUCATO Elettrico	20,0	

**“DECRETO SOSTEGNI-BIS”
I NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO**

Nell’ambito del **art. 1, DL n. 73/2021** (c.d. “Decreto Sostegni-bis”), al fine di sostenere le imprese / lavoratori autonomi / titolari di reddito agrario colpiti dall’emergenza COVID-19, è stato previsto il riconoscimento di **3 nuove tipologie di contributo**:

1. un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti già beneficiari del contributo del c.d. “Decreto Sostegni”, pari a quanto riconosciuto in precedenza, senza la necessità di presentare un’ulteriore domanda;
2. un contributo a fondo perduto, “alternativo” al precedente, a favore dei titolari di partita IVA con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni, che hanno subito una riduzione del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 rispetto al periodo 1.4.2019 - 31.3.2020. Tale contributo è riconosciuto previa presentazione di un’apposita domanda;
3. un contributo a favore dei soggetti “maggiormente” colpiti dall’emergenza COVID-19.

1. CONTRIBUTO AUTOMATICO

È previsto il **riconoscimento in automatico, senza necessità di presentare alcuna domanda**, di un **contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti che hanno già richiesto e ottenuto il contributo previsto dal c.d. “Decreto Sostegni”.

Per beneficiare del “nuovo” contributo il soggetto interessato non deve aver **restituito il precedente contributo**, ovvero lo stesso non deve risultare **indebitamente percepito**.

Il “nuovo” contributo a fondo perduto:

- è riconosciuto:
 - ✓ per il medesimo importo, ossia in misura pari al 100%, del “contributo Decreto Sostegni”;
 - ✓ automaticamente, ossia senza necessità di presentare un’ulteriore domanda da parte del soggetto interessato;
- è usufruibile con la medesima modalità già scelta dal beneficiario nella domanda presentata ai fini del “contributo Decreto Sostegni” (**accredito diretto sul c/c bancario / postale** o riconoscimento sotto forma di **credito d’imposta**).

2. CONTRIBUTO ALTERNATIVO

Viene introdotto un **contributo a fondo perduto “alternativo”** rispetto a quello sopra esaminato, considerando un **diverso periodo temporale di riferimento ai fini del calcolo della riduzione del fatturato / corrispettivi**, fermi restando gli altri requisiti, criteri di calcolo e modalità già previste per beneficiare del “contributo Decreto Sostegni”.

SOGGETTI BENEFICIARI

Il contributo in esame **spetta** ai soggetti titolari di partita IVA, residenti in Italia:

- esercenti **attività d’impresa / lavoro autonomo**;
- titolari di **reddito agrario** di cui all’art. 32, TUIR.

Posto che ai fini in esame non rileva il regime fiscale adottato, l’agevolazione è riconosciuta anche ai **contribuenti forfetari / minimi**.

SOGGETTI ESCLUSI

Il contributo a fondo perduto in esame **non spetta**:

- ai soggetti la cui **partita IVA risulta non attiva al 26.5.2021**;
- agli Enti Pubblici di cui all’art. 74, TUIR;
- agli intermediari finanziari / società di partecipazione di cui all’art. 162-bis, TUIR. I promotori finanziari, possono usufruire del contributo.

CONDIZIONI RICHIESTE

Al fine di usufruire del contributo in esame, “alternativo” è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:

1. ammontare dei **ricavi** di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR / **compensi** ex art. 54, comma 1, TUIR **non superiori a € 10 milioni** “nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto”. Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare trattasi dei **ricavi / compensi 2019**;
2. ammontare medio mensile del **fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 inferiore almeno del 30%** rispetto all’ammontare medio mensile del **fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019 - 31.3.2020**.

Verifica limite ricavi / compensi 2019

Per verificare il limite di ricavi / compensi 2019, stante l’analogia del contributo in esame con quello previsto dal citato art. 1 del “Decreto Sostegni”, è possibile fare riferimento ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Guida operativa / istruzioni alla domanda di riconoscimento di tale contributo, nonché nella citata Circolare n. 5/E e pertanto:

- in caso di esercizio di **più attività** va considerata la somma dei ricavi / compensi riferiti a tutte le attività;
- i **soggetti titolari di reddito agrario / attività agricole connesse** (ad esempio, agriturismi, allevamento, ecc.) in luogo dei ricavi devono fare riferimento al volume d’affari (rigo VE50 mod. IVA 2020). Se il soggetto non è tenuto a presentare la dichiarazione IVA può essere considerato il fatturato / corrispettivi 2019. Qualora lo stesso oltre all’attività agricola eserciti altre attività commerciali / di lavoro autonomo, va considerata la somma del volume d’affari di tutti gli intercalari del mod. IVA 2020;
- considerato che il contributo spetta anche all’**erede che prosegue l’attività del de cuius**, in caso di prosecuzione intervenuta nel 2019, i ricavi / compensi 2019 vanno individuati sulla base di entrambi i modd. REDDITI, del de cuius e dell’erede;
- i **contribuenti forfetari** considerano i **dati riportati nel quadro LM** del mod. REDDITI e, in particolare, a colonna 3 dei righe da LM22 a LM27.

Verifica riduzione fatturato / corrispettivi

Per usufruire del beneficio in esame è richiesto che l’ammontare medio mensile del **fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 sia inferiore almeno del 30%** rispetto all’ammontare medio mensile del **fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019 - 31.3.2020**.

A titolo esemplificativo:

Fatturato medio mensile		Riduzione fatturato medio 1.4.2020-1.3.2021	30% fatturato medio mensile 1.4.2019-31.3.2020	Spettanza contributo
1.4.2020-31.3.2021	1.4.2019-31.3.2020			
€ 70.000	€ 100.000	€ 30.000	€ 30.000	SI
€ 75.000	€ 100.000	€ 25.000	€ 30.000	NO

A tal fine va fatto riferimento alla **data di effettuazione** delle operazioni (cessione di beni / prestazione di servizi). In particolare, vanno considerate le **operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni IVA periodiche dei predetti periodi del 2019 / 2020 / 2021**, considerando anche i corrispettivi delle operazioni non rilevanti ai fini IVA.

Per i soggetti che hanno **attivato la partita IVA dall’1.1.2019**, il contributo in esame spetta a condizione

che si sia verificata la riduzione (almeno pari al 30%) del fatturato / corrispettivi.

Si ritiene altresì possibile considerare quanto riportato nelle istruzioni al modello di richiesta del contributo di cui al citato “Decreto Sostegni” e pertanto:

- vanno considerate **tutte le fatture attive** (al netto dell’IVA) **con data di effettuazione dell’operazione compresa tra l’1.4 ed il 31.3** degli anni di riferimento (2019 - 2020 / 2020 - 2021);
- va tenuto conto delle **note variazione** di cui all’art. 26, DPR n. 633/72 con data compresa nei mesi di riferimento del 2019 - 2020 / 2020 - 2021;
- i commercianti al minuto / soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR n. 633/72 devono considerare **l’ammontare complessivo dei corrispettivi** (al netto dell’IVA) delle operazioni effettuate nei mesi di riferimento del 2019 - 2020 / 2020 - 2021;
- concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le **cessioni di beni ammortizzabili**;
- nel caso di **ventilazione** ovvero operazioni effettuate con applicazione del **regime del margine** ovvero operazioni effettuate da **agenzie di viaggi**, per le quali risulta “difficoltoso” il calcolo delle fatture / corrispettivi al netto IVA, l’importo può essere riportato al lordo IVA (con riferimento al 2019, 2020 e 2021);
- per i soggetti che effettuano **operazioni non rilevanti ai fini IVA** (ad esempio cessioni di tabacchi, giornali e riviste) all’ammontare delle operazioni fatturate / corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo a fondo perduto **non può essere superiore a € 150.000.**

Il contributo è determinato applicando una **specifico percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020-31.3.2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019-31.3.2020.**

Tale percentuale è differenziata a seconda che il soggetto interessato abbia o meno beneficiato del contributo previsto dal “Decreto sostegni”.

Soggetti che hanno beneficiato del contributo ex DL n. 41/2021 (“Decreto Sostegni”)

Ricavi / compensi 2019	Percentuale applicabile
non superiori a € 100.000	60%
superiori a € 100.000 e fino a € 400.000	50%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	40%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000	30%
superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000	20%

Qualora il soggetto interessato, per effetto della presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo di cui al “Decreto Sostegni”, abbia ottenuto il **contributo “automatico”** sopra esaminato e lo stesso sia:

- **inferiore al contributo “alternativo”** individuato con le percentuali sopra evidenziate, **ha diritto al maggior ammontare del contributo.** In tal caso il contributo già corrisposto mediante accredito sul c/c ovvero riconosciuto nella forma di credito d’imposta è scomputato da quanto spettante;
- **superiore al contributo “alternativo”** individuato con le percentuali sopra evidenziate, l’Agenzia non provvede a dare “seguito all’istanza”.

La Alfa snc presenta la seguente situazione:


Ricavi 2019	€ 161.000	
Fatturato 1.4.2019-31.3.2020	€ 165.400	à media mensile 165.400 / 12 = € 13.783
Fatturato 1.4.2020-31.3.2021	€ 114.500	à media mensile 114.500 / 12 = € 9.542

Media mensile 1.4.2019-31.3.2020 - media mensile 1.4.2020-31.3.2021 = 4.241
 % riduzione media mensile 1.4.2019-31.3.2020 – media mensile 1.4.2020-31.3.2021= 4.241 / 13.783 x 100 = 30,77%
 Contributo “alternativo” spettante = 4.241 x 50% = € 2.120,50
 Considerato che la società ha beneficiato del contributo “automatico” per € 2.000, il contributo alternativo effettivamente spettante è pari ad euro € 120,50 (2.120,50 – 2.000).


La Alfa snc presenta la seguente situazione:

Ricavi 2019	€ 161.000	
Fatturato 1.4.2019-31.3.2020	€ 165.400	à media mensile 165.400 / 12 = € 13.783
Fatturato 1.4.2020-31.3.2021	€ 117.200	à media mensile 117.200 / 12 = € 9.767

Media mensile 1.4.2019-31.3.2020 - media mensile 1.4.2020-31.3.2021 = 4.016
 % riduzione media mensile 1.4.2019-31.3.2020 – media mensile 1.4.2020-31.3.2021= 4.016 / 13.783 x 100 = 29,14%
 Contributo “alternativo” non spettante.
 La società beneficia comunque del contributo “automatico” per € 2.000.





- 60%
- =
- 50%
- =
- 40%
- 30%
- 20%



Soggetti che non hanno beneficiato del contributo ex DL n. 41/2021 ("Decreto Sostegni")

Ricavi / compensi 2019	Percentuale applicabile
non superiori a € 100.000	90%
superiori a € 100.000 e fino a € 400.000	70%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	50%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000	40%
superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000	30%

**RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO**

Il contributo "alternativo" è riconosciuto previa presentazione, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate di un'apposita domanda:

- da inviare a pena di decadenza, entro **60 giorni** dalla data di attivazione della procedura telematica;
- da presentare **direttamente, da parte del soggetto interessato, ovvero tramite un intermediario abilitato** con delega alla consultazione del Cassetto fiscale. Le modalità ed i termini di presentazione della domanda saranno definiti dall'Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento.

È espressamente richiesta la trasmissione della **Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA** relativa al **primo trimestre 2021** (in scadenza il 31.5.2021) **prima della presentazione della domanda** per il riconoscimento del contributo in esame.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo in esame può essere fruito secondo le seguenti **2 modalità alternative**:

- **direttamente.** In tal caso l'Agenzia delle Entrate provvede all'**accredito** dello stesso **sul c/c bancario / postale intestato / cointestato** al soggetto beneficiario;
- a seguito di **scelta irrevocabile** del beneficiario, quale **credito d'imposta** da utilizzare "**nella sua totalità**" in **compensazione nel mod. F24** esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel). Tale scelta riguarda **l'intero ammontare del**

contributo; non è pertanto possibile richiedere in parte l'erogazione diretta e in parte l'utilizzo in compensazione.

Va evidenziato che in caso di compensazione non operano i limiti di utilizzo nel modello F24:

- di € 250.000, riferite ai crediti d'imposta da indicare a quadro RU;
- di € 700.000, riferito alle compensazioni in un anno solare nel mod. F24;
- riferiti alla presenza di ruoli scaduti per debiti erariali di importo superiore a €. 1.500.

3. CONTRIBUTO PER I SOGGETTI CON PEGGIORAMENTO ECONOMICO

Si evidenzia preliminarmente che il contributo in esame, riconosciuto a favore dei soggetti "maggiormente" colpiti dall'emergenza COVID-19, è **subordinato all'autorizzazione dell'UE**.

SOGGETTI BENEFICIARI

Il contributo in esame **spetta** ai soggetti titolari di partita IVA, residenti in Italia:

- esercenti **attività d'impresa / lavoro autonomo**;
- titolari di **reddito agrario** di cui all'art. 32, TUIR.

SOGGETTI ESCLUSI

Il contributo a fondo perduto in esame **non spetta**:

- ai soggetti la cui **partita IVA risulta non attiva al 26.5.2021**;
- agli Enti Pubblici di cui all'art. 74, TUIR;
- agli intermediari finanziari / società di partecipazione di cui all'art. 162-bis, TUIR.

CONDIZIONI RICHIESTE

Al fine di usufruire del contributo in esame è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:

1. ammontare dei **ricavi** di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR / **compensi** ex art. 54, comma 1, TUIR **non superiori a € 10 milioni** "nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto". Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare trattasi dei **ricavi / compensi 2019**;
2. **peggioramento del risultato economico dell'esercizio** relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 (in generale, 2020) rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (in generale, 2019) **in misura pari o superiore alla percentuale che sarà individuata dal MEF con un apposito Decreto**.


AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è determinato applicando una **specificata percentuale**, individuata dal MEF con il predetto Decreto, alla **differenza tra il risultato dell'esercizio 2020 rispetto a quello 2019**.

Tale differenza va considerata **al netto dei contributi a fondo perduto** di cui:

- all'art. 25, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio";
- agli artt. 59 e 60, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto";
- agli artt. 1, 1-bis e 1-ter, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori";
- all'art. 2, DL n. 172/2020, c.d. "Decreto Natale";
- all'art. 1, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni";
- all'art. 1, commi da 1 a 3 e da 5 a 13, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis".

Il contributo a fondo perduto **non può essere superiore a € 150.000**.



RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

Il riconoscimento del contributo in esame è subordinato alla presentazione, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate **di un'apposita domanda**, la quale:

- **va inviata**, a pena di decadenza, **entro 30 giorni** dalla data di attivazione della procedura telematica;
- può essere presentata **direttamente dal soggetto interessato ovvero tramite un intermediario abilitato** con delega alla consultazione del Cassetto fiscale.

Le modalità ed i termini di presentazione della domanda saranno definiti dall'Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento.

La domanda può essere trasmessa esclusivamente se la **dichiarazione dei redditi** del periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 (in generale, **2020** - mod. REDDITI 2021), è **presentata entro il 10.9.2021**.

In merito alle **modalità di fruizione** del contributo si rimanda a quanto previsto per il contributo di cui al punto n. 2.

I contributi a fondo perduto in esame:

- **non sono tassati** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- **non rilevano** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Nel caso in cui il **contributo sia in tutto o in parte non risultasse spettante**:

- l'Agenzia delle Entrate provvede al relativo recupero con applicazione:
 - ✓ della sanzione di cui all'art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/97 (dal 100% al 200%);
 - ✓ degli interessi ai sensi dell'art. 20, DPR n. 602/73 (4% annuo);
- è applicabile l'art. 316-ter, C.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni) per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna

www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.

PREMIO INAIL: LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE GIORNALIERA PER IL SUO CALCOLO

Con la circolare 31/5/2021 n. 16, il cui testo - lungo oltre 50 pagine, se si considerano anche i 9 allegati - è scaricabile cliccando sul collegamento sotto riportato, l'INAIL ha comunicato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera, annualmente rivalutati in relazione all'indice medio del costo della vita elaborato dall'ISTAT, valevoli per il 2021 ai fini del calcolo dei premi assicurativi.

<https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-n-16-del-31-maggio-2021.html>

CONTRATTI PART-TIME VERTICALI O CICLICI E NUOVA MODALITÀ DI CALCOLO DELL'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA AI FINI PENSIONISTICI: CHIARIMENTI INPS PER LA COMPILAZIONE DELL'UNIEMENS

Ai fini della corretta compilazione dei flussi Uniemens in caso di periodi totalmente non lavorati in ragione di part-time verticale o ciclico^(*), l'INPS ha fornito:

- a) le corrispondenti "istruzioni operative" con la circolare 4/5/2021 n. 74 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 18/2021)
- b) con il messaggio 3/6/2021 n. 2162, i seguenti "chiarimenti di carattere tecnico operativo".

«1. Corretto utilizzo del <TipoLavStat> denominato "DRoo"

Il codice "DRoo" dovrà contrassegnare il mese totalmente privo di prestazione lavorativa, in cui è presente almeno un periodo interamente non lavorato a motivo del part-time verticale o ciclico.

Di seguito si illustrano tutte le fattispecie in cui è necessario apporre il <TipoLavStat>, di nuova istituzione "DRoo". Per ogni tipologia viene anche precisata la corretta valorizzazione dell'elemento <Settimana> o <Giorno> a seconda della gestione previdenziale di riferimento del lavoratore:

a) mese integralmente interessato da tempo non lavorato a motivo del part-time:

- se lavoratore **FPLD** (*Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, N.d.R.*), tutte le settimane saranno valorizzate con "D";
- se lavoratore **ex Enpals**, tutti i giorni saranno valorizzati con "D", tranne i giorni di riposo che dovranno essere riconoscibili dal codice o (zero). Sia i giorni "D" che o (zero) avranno Lavoro = N;
- se lavoratore **FS, ex IPOST, Esattoriali**, caratterizzati dal <TipoLavoratore> FS, PS, ES, oltre alla valorizzazione di tale identificativo e alla valorizzazione delle settimane "D", dovrà essere compilato nella sezione Fondo Speciale l'elemento di nuova istituzione <GiorniDirittoPartTime> inserendo i 30 giorni di mancata prestazione lavorativa;

b) mese parzialmente interessato da tempo non lavorato a motivo del part-time, perché intervenuta cessazione inframensile del rapporto di lavoro: la valorizzazione seguirà il medesimo criterio di cui al precedente punto a) con la precisazione che nessuna valorizzazione, neppure = 0 (zero) per il lavoratore ex Enpals, deve essere apposta alla restante frazione di mese dopo la cessazione.

c) mese totalmente privo di prestazione lavorativa, composto da tempo non lavorato in ragione del part-time e di periodi di aspettativa o di altro congedo non retribuito privo di tutela figurativa: l'ipotesi ricorre quando il lavoratore fruisce di aspettativa o di congedo non

^(*) Per rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale si intende quello in cui l'attività lavorativa è svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno; per part-time ciclico si intende, invece, quello in cui l'attività lavorativa è concentrata in alcune settimane del mese o per alcuni mesi dell'anno, alternata a periodi di non attività.

retribuito e non tutelato figurativamente in riferimento al periodo in cui avrebbe dovuto riprendere l'attività lavorativa. Il mese risulta totalmente privo di prestazione lavorativa per effetto della sequenzialità tra assenza da part-time verticale e aspettativa o altro congedo non retribuito.

- Se lavoratore **FPLD**, dovranno essere valorizzate solo le settimane non lavorate in ragione del part-time apponendo il codice "D". Le restanti settimane di aspettativa o di congedo non retribuito privo di tutela figurativa NON dovranno essere valorizzate.
- Se lavoratore **ex Enpals**, i giorni non lavorati in ragione del part-time saranno valorizzati con "D", tranne i giorni di riposo, che dovranno essere riconoscibili dal codice o (zero). I restanti giorni di aspettativa o di congedo non retribuito privo di tutela figurativa dovranno essere valorizzati con o (zero).
- Se lavoratore **FS, ex IPOST, Esattoriali**, caratterizzati dal <TipoLavoratore> FS, PS, ES, oltre alla valorizzazione di tale identificativo e alla valorizzazione delle settimane "D", dovrà essere compilato nella sezione Fondo Speciale l'elemento di nuova istituzione <GiorniDirittoPartTime>, inserendo i giorni di mancata prestazione lavorativa con esclusivo riferimento alle assenze dovute a part-time. Il valore dovrà essere ricavato non conteggiando i singoli giorni lavorativi, ma parametrandolo a 30 mensili (ad esempio, lavoratore in settimana corta con assenza part-time fino al 20 del mese e aspettativa per motivi personali dal 21 in poi. I <GiorniDirittoPartTime> saranno 20 e non la sommatoria dei lavorabili fino al 20).

Al di fuori delle ipotesi descritte non dovrà essere utilizzato il <TipoLavStat>, di nuova istituzione "DRoo".

2. Mese con tempo lavorato. Ferie o assenze tutelate figurativamente e tempo non lavorato a motivo del part-time

Non deve essere utilizzato il codice "DRoo" nel caso ci sia totale assenza di prestazione lavorativa a motivo della sequenzialità tra tempo non lavorato per evento tutelato figurativamente (ad esempio, ferie, congedo retribuito) e tempo non lavorato a motivo del part-time.

La valorizzazione delle settimane e dei giorni (per il lavoratore ex Enpals) segue i criteri consueti a seconda se il periodo sia lavorato, tutelato figurativamente, assenza da part-time da valorizzare con "D".

Analogamente per gli iscritti FS, ex IPOST, Esattoriali, nella sezione Fondo Speciale la sommatoria dei giorni retribuiti, figurativi e <GiorniDirittoPartTime> dovrà essere 30 se non è intervenuta assunzione o cessazione inframensile.

Per le settimane a cavaliere, la valorizzazione della frazione iniziale e finale di settimana che ricade nel mese deve essere conforme alle caratteristiche della frazione.

3. Peculiarità ex Enpals

Come sopra precisato, il giorno di riposo mantiene la valorizzazione o (zero) anche se il riposo sia iniziale, finale o intermedio in un più ampio periodo "D".

In caso di settimana corta in cui tutti i giorni della settimana hanno copertura = D, il sabato sarà ugualmente valorizzato con “D” e Lavorato = N.

In caso di alcuni giorni della settimana con copertura = X e altri con copertura = D, il sabato ha copertura = D.

In caso di alcuni giorni della settimana con copertura = D e altri con copertura = o, il sabato ha copertura =D.

In caso di alcuni giorni della settimana con copertura = X e altri con copertura = D e altri con copertura = o, il sabato ha copertura = D.

In caso di settimane a cavaliere il sabato deve essere valorizzato secondo le regole sopra indicate avendo a riferimento la fattispecie che si rileva nella frazione di settimana in cui è presente il sabato ricadente nel mese.

In caso di settimana costituita da sei giorni lavorativi, il sabato è valorizzato come qualsiasi altro giorno lavorativo in base alla fattispecie che ricorre nel giorno.»